

IL COMMENTO DAL FORMAGGIO ALLE IDENTITÀ

di Francesco Palermo

La recente sentenza della Corte di Giustizia, resa nella causa Bigi sulla protezione del denominazione del formaggio parmigiano, ha una portata che va ben al di là dell'ambito agroalimentare.

I fatti sono noti: in un procedimento penale a carico di un produttore di una mescola di A PAGINA 46 formaggi grattugiati venduti all'estero col nome generico «Parmesan», il Tribunale di Parma aveva chiesto alla Corte di Lussemburgo di pronunciarsi sulla corretta interpretazione da dare al regolamento comunitario sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Una questione molto tecnica, da cui la Corte ricava - com'è tipico del suo operare - alcuni principi di ordine generale, destinati probabilmente a mutare l'approccio del diritto comunitario ad una vasta gamma di problematiche.

La Corte abbandona infatti la propria precedente tendenza uniformatrice ed omologatrice per decenni aveva adottato al fine di contribuire con decisione alla creazione del mercato. Dopo non pochi segnali lanciati in una serie di pronunce precedenti in svariati settori, la Corte formalizza finalmente il suo nuovo orientamento, che per semplicità potrebbe dirsi di maggiore attenzione alle diversità nazionali, regionali e locali all'interno dell'Unione. Si tratta di un percorso coerente con la mutata natura costituzionale dell'Unione europea.

Infatti durante il periodo precedente e immediatamente successivo alla creazione del mercato unico, specie in fasi in cui il processo decisionale politico era bloccato dalla necessità di decidere all'unanimità, il ruolo della Corte è stato quasi di supplenza rispetto alla politica europea, e la giurisprudenza ha contribuito in misura decisiva al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale dell'integrazione comunitaria fino al trattato di Maastricht. Dopo quella data, all'obiettivo dell'integrazione economica si è agginuto quello dell'integrazione politica, e la creazione dell'Unione europea e la trasformazione della Comunità economica europea in Comunità europea tout court. Raggiunto insomma il mercato unico (e l'integrazione economica) altre esigenze devono ora trovare spazio tra gli obiettivi di fondo dell'ordinamento comunitario europeo, e la Corte si fa finalmente carico (ma non è la prima volta) di perseguirle.

Tra queste nuove esigenze merita ricordare soprattutto il rispetto delle identità nazionali degli Stati membri, come ricordato dal testo dell'attuale articolo 6 del Trattato sull'Unione europea. Difficile pensare che il formaggio faccia parte dell'identità nazionale di uno Stato membro, ma ben vedere è proprio così.

La Corte segue il suo tradizionale approccio funzionalista, non menzionando mai l'identità nazionale, ma ricorrendo a concetti più consolidati nella propria giurisprudenza, come la concorrenza leale tra produttori. E tuttavia è la stessa legislazione comunitaria a consentire a uno Stato di derogare al regime, per così dire, «uniformante», al fine di proteggere interessi nazionali specifici, come in questo caso determinate regole sulla produzione casearia, che l'Italia ha fatto. E qui viene il capolavoro interpretativo della Corte: la deroga può riguardare unicamente i prodotti già protetti nello Stato prima della normativa comunitaria, e si applica ai prodotti provenienti da Stati diversi. Ne deriva che, dopo la richiesta di registrazione di un marchio comunitario da parte di uno Stato, si possono legittimamente escludere dal mercato nazionale i prodotti non conformi alle modalità di produzione previste per l'oggetto del marchio in questione, in questo caso il «Parmigiano Reggiano». Ma se un simile divieto valessimo solo per lo Stato interessato e non per gli altri, in presenza del mercato unico dove la competizione conosce confini nazionali, si determinerebbe una situazione di concorrenza sleale, che rifletterebbe in una minore tutela del consumatore, altro obiettivo previsto dal Trattato.

Inoltre, se la Corte si guarda bene dal parlare di identità nazionale degli Stati membri, preferendo la più agevole via della tutela della concorrenza e del consumatore, non ha fatto l'Avvocato generale nelle proprie conclusioni. Egli menziona infatti diverse volte la scelta della Repubblica italiana di «attribuire rilevanza giuridica ad una realtà economica e culturale nazionale». E qui la terminologia si avvicina molto di più a quella del Trattato. È insomma già la normativa comunitaria (non a caso emanata dopo il trattato di Maastricht) che consente la deroga a tutela di un prodotto tipico, e la sua interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia attua in concreto il principio di natura generale di rispetto delle identità nazionali. La realtà normativa diviene più complessa, perché richiede di prestare attenzione ad un insieme maggiore di obiettivi che possono anche contrastare tra loro, la Corte non può che addebi-
tarsi a un nuovo corso.

Al di là del pur importantissimo settore agroalimentare, cosa può significare questa sentenza? Difficile non scorgervi in primo luogo un maggiore spazio per le diversità all'interno dell'Unione. Diversità di varia natura, da quelle gastronomiche a quelle linguistiche, culturali, regionali e persino normative. In termini di architettura costituzionale dell'Unione, significa anche che la tutela delle diversità regionali o locali deve passare in primo luogo per lo Stato di appartenenza, il primo garante della propria diversità interna.

In secondo luogo, la Corte si dimostra sensibile alle esigenze dell'uguaglianza all'interno dell'Unione. A fronte di possibili scelte differenziali nei diversi Paesi, va garantita l'uguaglianza dei soggetti che si trovano nella stessa condizione, in questo caso i produttori di formaggio. Domani forse le associazioni dei consumatori o le regioni speciali. La Corte sembra seguire il tema di uguaglianza un percorso analogo a quello già compiuto dalla Corte costituzionale italiana. Questa aveva riconosciuto qualche anno fa che l'unica possibilità per eliminare le conseguenze delle discriminazioni alla rovescia (ossia il peggior trattamento derivante dal fatto di essere cittadini di uno Stato da una normativa nazionale più restrittiva) era adeguare la disciplina nazionale a quella comunitaria. Oggi la Corte di Giustizia riconosce che il formaggio prodotto a costi più bassi, anche se non vendibile in Italia, avrebbe svantaggiato i produttori italiani nella concorrenza europea. In entrambi i casi si presta attenzione alle pari opportunità che vanno garantite ai soggetti di un mercato indifferente ai confini nazionali, ma che può conoscere deroghe per singole aree regionali o locali.

In questa fondamentale sentenza, insomma, diversità e uguaglianza vengono conciliate in un modo interessante e innovativo: nello spirito di unità nella diversità che caratterizza la fase dell'integrazione politica dell'Unione.